

materia, perchè il mio concetto è già formato in proposito.

C'è una gran diversità tra le relazioni dell'esattore coi contribuenti e le relazioni del ricevitore coll'esattore.

Infatti, la legge stabilisce che l'esattore abbia l'obbligo di andare in ogni comune dell'esattoria in un determinato giorno, per riscuotere l'imposta stessa, e si capisce che la legge abbia fatta facoltà all'esattore di mandare dei delegati invece di andare egli personalmente; ma invece per il ricevitore nulla di simile è stabilito.

Non è stabilito affatto che il ricevitore provinciale debba fare il giro delle esattorie onde raccogliere gli incassi degli esattori.

Può essere che, per suo comodo, qualche ricevitore incarichi taluno di far questo; può anche il ricevitore dispensare l'esattore dal pagare; si intenderanno come vorranno, questa è un'altra questione; ma l'amministrazione non riconosce che il ricevitore provinciale. Non può fare altro, e, se l'onorevole Ungaro ci pensa un momento, vedrà che l'articolo 22 ha stabilito obblighi e prescrizioni all'esattore, che non sono imposti al ricevitore.

Non credo poi che sia nella mente dell'onorevole Ungaro, che si facciano studi i quali non condurrebbero a quanto egli desidera.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 102.

(È approvato.)

ERCOLE. Io vorrei domandare alla Commissione se non creda venuto il momento d'inserire l'articolo aggiuntivo che io ebbi l'onore di proporre alla Camera, concepito in questi termini:

« In tutti i casi non preveduti dalla presente legge, si osserveranno le norme stabilite nel libro secondo del Codice di procedura civile sulla esecuzione forzata. »

Dirò il motivo che mi ha determinato a proporre quest'articolo.

Veggio che agli articoli 63 e 64, la legge si riferisce ad articoli determinati del Codice di procedura civile, cioè agli articoli 646 e 647.

Ora è nato il dubbio: cioè perchè noi invochiamo questi articoli, se le disposizioni generali del Codice di procedura civile sull'esecuzione forzata sono in vigore?

Non vi era necessità, a mio avviso, di richiamare questi articoli speciali. Il giudice si troverà imbarazzato, perchè dirà: dove il legislatore mi ha data facoltà, naturalmente io posso invocare la legge; ma dove non me l'ha data, come faccio io?

Eppoi, voi mi insegnate che la legge non è buona quando lascia molto all'arbitrio del giudice.

In sostanza: che male si fa a dire che in tutto ciò, a cui non è provveduto dalla legge presente, si osserveranno le norme generali del Codice di procedura civile?

Io non avrei sentito la necessità di proporre questo emendamento, quando nella legge vi fosse stata una disposizione generale che richiamasse il Codice di procedura libro secondo ma dal momento che la legge con richiam speciali, dà la competenza a pretore, stabilisce come deve provvedere il pretore in conformità di quei dati articoli, io dico che il dubbio c'è, e forte, che cioè in altri casi il pretore non sia autorizzato a pronunciare a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile.

Ecco il mio dubbio. Sentirò la risposta; se essa sarà soddisfacente, non ho difficoltà di accomodarmi; ma ho creduto mio dovere di sollevarlo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta o respinge questa proposta?

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione non crede che sia necessario d'introdurre l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Ercole, inquantochè è principio di giurisprudenza ammesso in tutte le legislazioni che le eccezioni s'interpretano ristrettivamente. Dunque tutte le volte in cui l'eccezione non è tassativamente indicata si osserva la regola comune. I casi citati dall'onorevole Ercole si riferiscono ad una eccezione, direi, delle eccezioni e non possono fare stato per erigersi in regola necessaria.

Quindi pregherei l'onorevole Ercole di ritirare il suo emendamento.

ERCOLE. Sono convinto... (*Conversazioni che interrompono*)

Ritiro l'emendamento; si lasci che io dica perchè lo ritiro.

Dichiaro che non sono per nulla persuaso delle ragioni che la Commissione ha addotte; ma per amore di brevità, vista l'ora tarda, e l'impazienza della Camera, lo ritiro, pago d'averlo enunciato alla Camera.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 103:

« Titolo VII. *Disposizioni transitorie.* — Art. 103. I contratti di esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

« Nel primo quinquennio il ministro delle finanze potrà mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono.

« Parimente durante il detto quinquennio gli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali, ove accettino i patti e condizioni dei nuovi capitoli formulati ai termini dell'articolo 4, potranno ottenere l'esattoria o la ricevitoria, senza che abbia luogo l'incanto.

« In questo caso la misura dell'aggio, stabilita a forma dell'articolo 3, dovrà essere approvata dal prefetto, sentita la deputazione provinciale, se si tratta di esattori, e dal ministro delle finanze, se si tratta di ricevitori.

« I ricevitori, gli esattori od altri agenti delle riscos-